

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELLA L.689/81**

**UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
AZIENDA SPECIALE**

Sommario

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELLA L.689/81	1
TITOLO I – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO DI COMPETENZA DELL’UFFICIO D’AMBITO	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Tipologia di violazioni	3
Art. 3 – Contestazione della Violazione e Avvio del Procedimento Amministrativo Sanzionatorio	3
Art. 4 – Elementi costitutivi del verbale di accertamento	4
Art. 5 – Il trasgressore in via principale e l’obbligato in solido.....	5
Art. 6 – Concorso di persone	5
Art. 7 – Concorso di norme e reiterazione	6
Art. 8 – Esercizio del diritto di difesa.....	6
TITOLO II – COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE	7
Art. 9 – Istituzione e Composizione della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura.....	7
Art. 10 – Attività di competenza dell’Ufficio d’Ambito.....	7
Art. 11 – Definizione della sanzione amministrativa pecuniaria.....	8
Art. 12 – Criteri per l’archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio.....	8
TITOLO III – ATTI CONSEGUENTI ALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA E REVOCHE	9
Art. 13 – Notifica dell’ordinanza di ingiunzione.....	9
Art. 14 – Notifica del decreto di archiviazione di procedimento amministrativo sanzionatorio	9
Art. 15 – Revoca in autotutela dell’ordinanza di ingiunzione.....	9
TITOLO IV – MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE ORDINANZE	10
Art. 16 – Pagamento della somma di cui all’ordinanza di ingiunzione	10
Art. 17 – Spese d’ufficio.....	10
Art. 18 – Recupero coattivo delle somme ingiunte	10
TITOLO V – OPPOSIZIONE AVVERSO L’ORDINANZA DI INGIUNZIONE O CARTELLA ESATTORIALE	12
Art. 19 – Costituzione in giudizio.....	12
Art. 20– Contestazione delle cartelle esattoriali.....	12
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	13
Art. 21 – Rinvio.....	13
Art. 22 – Entrata in vigore e pubblicità.....	13

Allegato: Tabelle metodologiche per la quantificazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie nei casi di superamenti dei limiti agli scarichi (All.1) e mancato ottemperamento delle prescrizioni (All. 2).

TITOLO I – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO D'AMBITO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare le attività svolte dall'Ufficio d'Ambito in quanto Autorità cui compete l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di scarichi in pubblica fognatura ai sensi degli artt. 128 e seguenti del Dlgs 152/06 e s.m.i. nonché dell'art. 54 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. in combinato disposto con la Dgr 20/01/2010 n.8/II045.

Art. 2 - Tipologia di violazioni

1. Le violazioni la cui contestazione compete all'Ufficio d'Ambito sono- in particolare- quelle concernenti:
 - a. Mancato ottemperamento alle prescrizioni dell'autorizzazione sanzionato ai sensi dell'art 133 comma 3 Dlgs 152/06 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a 15.000 euro
 - b. Mancato rispetto dei limiti allo scarico in pubblica fognatura di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 Parte III Dlgs 152/06 sanzionato ai sensi dell'art 133 comma 1 del medesimo Decreto che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 30.000 euro
2. Rispetto alle violazioni di cui alla lettera b) si precisa come ad oggi sia possibile dare seguito alle contestazioni sulla base delle Convenzioni sui controlli sottoscritte coi i due Gestori del Servizio idrico integrato, rispettivamente per l'ambito dell'ex Provincia di Milano (approvata con deliberazione di Giunta provinciale RG n. 178/2013 del 28/05/2013 - atti n. 132018/2.10/2013/320) e per l'ambito del Comune capoluogo (approvata con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3 del 31/05/2016 – Prot. 7500) .
3. Le violazioni di cui alla lettera b) sono altresì accertate mediante controlli degli scarichi nella rete fognaria pubblica svolti direttamente da personale dell'Ufficio d'Ambito .

Art. 3 – Contestazione della Violazione e Avvio del Procedimento Amministrativo Sanzionatorio

1. Alla contestazione della violazione vi provvede l'Ufficio d'Ambito, ove possibile, in via immediata ai sensi dell'art. 14 della L.689/81 e s.m.i. per mezzo del verbale di accertamento di trasgressione.

2. Se non è avvenuta la contestazione in via immediata, l'Ufficio d'Ambito notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti sul territorio della Repubblica entro 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro 360 giorni dall'accertamento del fatto. La motivazione della mancata contestazione in via immediata andrà compiutamente indicata nel verbale di accertamento di trasgressione.
3. I termini di cui al comma 2 decorrono :
 - a. Dall'accertamento d'ufficio del mancato ottemperamento entro i termini assegnati di una o più prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio disciplinante lo scarico in pubblica fognatura.
 - b. Dalla ricezione degli esiti di campionamenti analitici svolti dal Gestore;
 - c. Dalla ricezione degli esiti dei campionamenti analitici svolti direttamente dall'Ufficio d'Ambito come stabilito all'art. 2 comma 3.
4. Alla contestazione della violazione può comunque provvedervi qualunque altro Organo Accertatore (Arpa, Corpo forestale, Polizia, Carabinieri) . Resta tuttavia in capo all'Ufficio d'Ambito, in quanto Autorità competente, la definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio.

Art. 4 – Elementi costitutivi del verbale di accertamento

Il verbale di accertamento di trasgressione in ossequio alla normativa regionale deve recare:

- a. Data, ora e luogo dell'accertamento
- b. Generalità e qualifica del verbalizzante
- c. Generalità del trasgressore
- d. Descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e luogo e gli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore
- e. l'indicazione delle norme che si ritengono violate
- f. individuazione degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art.6 della L.689/81
- g. nel caso di superamenti di limiti allo scarico in pubblica fognatura, gli estremi identificativi del verbale di campionamento, i parametri risultati non conformi e l'entità degli stessi;
- h. nel caso di mancato ottemperamento di prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, gli estremi identificativi del titolo autorizzatorio e relativi termini di decorrenza, nonché le prescrizioni che risultano non ottemperate;
- i. le modalità con cui il trasgressore/obbligato in solido possono esercitare il diritto di difesa ai sensi dell'articolo 18 della Legge 689/81;
- j. l'entità minima e massima della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge per la violazione commessa;
- k. la menzione dell'impossibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 135 comma 4 del Dlgs 152/06 e s.m.i.

Art. 5 – Il trasgressore in via principale e l'obbligato in solido

1. Il trasgressore in via principale è identificato nella persona fisica che all'epoca in cui è stata accertata la violazione aveva assunto la titolarità dell'esercizio dello scarico in pubblica fognatura. Qualora sia impossibile identificare il titolare dello scarico, il trasgressore in via principale andrà individuato nella persona fisica che materialmente ha commesso il fatto e vale a dire nel soggetto che ha avuto un ruolo attivo nella commissione della violazione che si distingue in:
 - commissiva: ha fatto qualcosa che non doveva fare
 - omissiva: non ha fatto ciò che doveva fare

2. Ai fini della corretta individuazione del trasgressore occorre identificare il nesso casuale tra questo e il fatto costituente la violazione e occorre avere riguardo nella commissione della stessa:
 - alla sua diligenza
 - alla sua autonomia
 - al suo potere decisionale

3. L'obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma è ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81:
 - a. il proprietario/usufruttuario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione ovvero in caso di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento a meno che non provi che la cosa fu utilizzata contro la sua volontà;
 - b. la persona rivestita dell'autorità/ incaricata della direzione o della vigilanza a cui è assoggettato colui che ha commesso la violazione salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto;
 - c. la persona giuridica/ente/imprenditore il cui dipendente o rappresentante ha commesso la violazione.

4. L'obbligato in solido che estingue la violazione mediante il pagamento della somma ingiunta ha il diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 6 – Concorso di persone

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa ognuna soggiace alla sanzione per questa disposta ai sensi dell'art.5 della L.689/81

2. Il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale ponendosi come condizione indefettibile della violazione ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e cioè quando l'illecito, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita e difficoltà.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Art. 7 – Concorso di norme e reiterazione

1. Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative ovvero la medesima disposizione soggiace ai sensi dell'art. 8 della L.689/81 e s.m.i. alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo. Al fine della configurazione della fattispecie di cui al primo comma ciò che deve rilevare è l'unicità della condotta. In tal caso l'Autorità nella definizione dell'importo da ingiungere procederà ad una semplice somma algebrica.
2. La fattispecie di cui al primo comma del presente articolo differisce dalla reiterazione di cui all'art. 8 bis della L.689/81 e s.m.i. che invece si presenta qualora nei cinque anni successivi alla commissione della violazione amministrativa lo stesso soggetto commette una violazione della stessa indole (stessa disposizione violata – sostanziale omogeneità – caratteri fondamentali comuni).

Art. 8 – Esercizio del diritto di difesa

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento di trasgressione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi, ovvero chiedere di essere sentiti in audizione ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. 689/81 e s.m.i.
2. In caso di audizione, l'Autorità raccoglie unicamente le dichiarazioni rese dal trasgressore in via principale ovvero persone da questi all'uopo delegate. Le dichiarazioni rese nell'ambito di audizione sono riportate in apposito verbale sottoscritto dalle parti, di cui una copia è consegnata agli interessati, mentre una copia rimane agli atti dell'Autorità ed acquisita a protocollo a formare parte integrante dell'istruttoria.
3. Gli scritti difensivi, ovvero quanto prodotto dalla parte in occasione di audizione, se necessario, sono inviati al Gestore al fine di acquisire le controdeduzioni tecniche, che una volta agli atti verranno utilizzate per definire il procedimento amministrativo sanzionatorio.

TITOLO II – COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE

Art. 9 – Istituzione e Composizione della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura

1. L'istituzione ed il funzionamento della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta dal Direttore Generale, dal Responsabile del Servizio Procedimenti Amministrativi e Sanzionatori, dal Responsabile Ufficio Accertamento Sanzioni Amministrative e Pecuniarie e dalle due Posizioni Organizzative Tecniche, nonchè da un membro designato dal Gestore per ciascun ambito di competenza.
2. Nel caso di procedimenti sanzionatori avviati a seguito dei controlli direttamente esperiti dall'Ufficio d'Ambito, così come indicati all'art. 2 comma 3, la Commissione segue la medesima composizione eccetto che per la presenza del Gestore che in tal caso è sostituito dal funzionario dell'Azienda Speciale che ha eseguito il controllo.
3. Le Commissioni hanno funzione meramente consultiva.

Art. 10 – Attività di competenza dell'Ufficio d'Ambito

1. Al fine di agevolare le attività della Commissione, l'Ufficio d'Ambito provvede a redigere per ciascun procedimento amministrativo sanzionatorio da definirsi, la relativa istruttoria preliminare, in cui sono indicati tutti i passaggi procedurali partendo dall'accertamento della violazione contestata, dando atto dell'eventuale documentazione difensiva avanzata dalla parte e delle controdeduzioni rese dal Gestore. L'Ufficio d'Ambito conclude l'istruttoria preliminare formulando la proposta di ingiunzione ovvero di archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio. La Commissione, esaminati gli atti indicati nell'istruttoria preliminare, esprime il proprio parere in merito alla proposta formulata dall'Ufficio d'Ambito.
2. E' facoltà della Commissione, qualora ritenuto, chiedere all'Ufficio d'Ambito l'espletamento di ulteriori atti istruttori se indispensabili ai fini della formulazione del parere. In quest'ultimo caso la definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio è prorogata ad altra seduta della relativa Commissione.
3. Le ordinanze di ingiunzione così come pure i decreti di archiviazione dovranno contenere precisa menzione al parere della Commissione.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Art. 11 – Definizione della sanzione amministrativa pecuniaria

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria occorre avere riguardo a ai criteri di cui all'art. 11 della L. 689/81 e s.m.i.:
 - a. gravità della violazione
 - b. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione
 - c. la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.
2. La quantificazione della sanzione amministrativa avviene secondo la metodologia di cui all'Allegato al presente Regolamento di cui ne costituisce parte integrante.
3. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni commesse si prescrive, ai sensi dell'art. 28 della L.689/81 e s.m.i., nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, tenuto conto che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 12 – Criteri per l'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio

1. L'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio è determinata nei casi in cui la Commissione accerta che la violazione contestata non sussiste.
2. L'Obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione commessa non si trasmette agli eredi ai sensi dell'art. 7 della L.689/81 e s.m.i.

TITOLO III – ATTI CONSEGUENTI ALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA E REVOCHE

Art. 13 – Notifica dell’ordinanza di ingiunzione

1. L’ordinanza di ingiunzione nella forma di documento digitale, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ufficio d’Ambito nelle sezioni adibite ad Albo Pretorio on line e ad Amministrazione Trasparente e nel rispetto della normativa sulla privacy, viene notificata in copia conforme all’originale digitale secondo le procedure di spedizione previste dalla Legge per gli atti giudiziari.
2. I destinatari dell’ordinanza di ingiunzione sono i medesimi individuati con il verbale di accertamento di trasgressione.

Art. 14 – Notifica del decreto di archiviazione di procedimento amministrativo sanzionatorio

1. Il decreto di archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio nella forma di documento digitale, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio d’Ambito nelle sezioni adibite ad Albo Pretorio on line e ad Amministrazione Trasparente e nel rispetto della normativa sulla privacy, viene notificato al Trasgressore in via principale ed all’obbligato solidale a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), corredato da nota di trasmissione.

Art. 15 – Revoca in autotutela dell’ordinanza di ingiunzione

1. L’Ufficio d’Ambito decreta la revoca in autotutela dell’ordinanza di ingiunzione nel caso in cui, successivamente all’emissione di quest’ultima, emergano nuovi e rilevanti elementi determinanti ai fini della riapertura del procedimento per una nuova valutazione.
3. Il procedimento amministrativo sanzionatorio viene pertanto nuovamente istruito dall’Ufficio d’Ambito, che, sulla base dei nuovi elementi acquisiti, sottopone alla Commissione nuova proposta di ingiunzione con quantificazione della sanzione, ovvero l’archiviazione del procedimento qualora ne ricorrano i presupposti.

TITOLO IV – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE ORDINANZE

Art. 16 – Pagamento della somma di cui all'ordinanza di ingiunzione

1. Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione mediante bonifico bancario sul c/c intestato all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, secondo le modalità indicate nell'ordinanza di ingiunzione.
2. La parte può richiedere all'Ufficio d'Ambito il pagamento rateale della sanzione pecuniaria ingiunta sino a trenta rate mensili ai sensi dell'art. 26 della L. n. 689/81 e s.m.i. L'Ufficio d'Ambito discrezionalmente converrà in ordine alla rateizzazione accogliendo la richiesta formulata dagli interessati qualora sia opportunamente motivata, in caso contrario agirà in via del tutto discrezionale avendo comunque riguardo ai criteri di cui all'art.9.
3. Al numero di rate come convenute si applicano gli interessi legali relativi all'anno di competenza.
4. L'Ufficio d'Ambito, rateizzato l'importo ingiunto, potrà prevedere nuove e diverse formule di rateizzazione del debito residuo nel caso di insorte precarie condizioni economiche, rappresentate dagli interessati, adattando il pagamento ai singoli casi di specie e favorendo il più possibile il trasgressore.
5. Il pagamento della prima rata deve essere intrapreso entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione.
6. Il trasgressore che ha intrapreso il pagamento rateale potrà in ogni momento estinguere l'importo ancora da corrispondere in un'unica soluzione previa comunicazione all'Ufficio d'Ambito.

Art. 17 – Spese d'ufficio

1. All'importo della sanzione da ingiungersi va sommato un'ulteriore importo forfettario di euro 40,00 a copertura delle spese vive sostenute dall'Ufficio d'Ambito nella definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio come stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.5 del 02/11/2015.

Art. 18 – Recupero coattivo delle somme ingiunte

1. Trascorsi 30 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'ordinanza di ingiunzione senza che il trasgressore in via principale/obbligato solidale abbia provveduto al versamento della somma ingiunta, anche ratealmente, ad avanzare istanza di rateizzazione, ovvero a proporre

opposizione avanti ai competenti Tribunali, l'Ufficio d'Ambito procede con l'inoltro all'interessato di nota di sollecito di pagamento dell'importo dovuto indicando un ulteriore termine entro il quale provvedere.

2. Trascorso l'ulteriore termine indicato al precedente comma senza che la parte abbia provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria ingiunta, l'Ufficio d'Ambito provvede alla riscossione coattiva della somma dovuta ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81 e s.m.i., che prevede al comma 5 la maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.
3. Per quanto previsto al sopraccitato comma 2, l'Ufficio d'Ambito provvede alla predisposizione del ruolo per la riscossione coattiva inoltrandolo, tramite apposita piattaforma informatica, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA, che provvede alle verifiche formali del ruolo ed al successivo inoltro dello stesso all'Ufficio d'Ambito per la sottoscrizione.
4. Il ruolo, formalmente corretto e completo di tutti i suoi dati, sottoscritto dall'Ufficio d'Ambito, è trasmesso all'Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA per la notifica della cartella esattoriale.
5. Il destinatario della cartella esattoriale, alla notifica della stessa può effettuare richiesta di rateizzazione dell'importo indicato direttamente dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA ovvero predisporre una richiesta di sgravio o di sospensione del procedimento che Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA provvederà ad inoltrare all'Ufficio d'Ambito.
6. In caso di richiesta di sgravio o sospensione l'Ufficio d'Ambito, a seguito delle dovute istruttorie, provvede a dare notizia dell'accettazione ovvero del diniego all'Agenzia delle Entrate - Riscossione SpA, che effettuerà le successive operazioni rapportandosi con il trasgressore/obbligato in solido, seguendo le indicazioni fornite dall'Ufficio d'Ambito.
7. Trascorsi 60 giorni dalla data di avvenuta notifica della cartella esattoriale senza che il trasgressore in via principale/obbligato solidale abbia provveduto al versamento della somma dovuta ovvero abbia avanzato istanza di rateizzazione, o di ulteriore rateizzazione qualora trattasi di sanzione già rateizzata, ovvero di sgravio o sospensione, l'Ente riscossore provvede alla riscossione coattiva di quanto dovuto per conto dell'Ufficio d'Ambito.

TITOLO V – OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA DI INGIUNZIONE O CARTELLA ESATTORIALE

Art. 19 – Costituzione in giudizio

1. Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione il trasgressore e/o l'obbligato solidale puo' proporre opposizione d'avanti al giudice del luogo ove è stata commessa la violazione ai sensi dell'art.22 bis della L.689/81 e s.m.i.. Il termine è di 60 giorni se l'obbligato risiede all'estero
2. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi (*fumus boni iuris e periculum in mora*), disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
3. L'Azienda Speciale - dotata di Ufficio Legale interno deputato in via esclusiva alle opposizioni alle ordinanze di ingiunzione unicamente nel primo grado di giudizio- si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione
4. La difesa dell'Ufficio d'Ambito è affidata a propri funzionari esclusivamente per il I° grado di giudizio, considerata la previsione di Legge di cui al D.lgs. n.150/11 art.6 comma 9.

Art. 20– Contestazione delle cartelle esattoriali

- 1 Il trasgressore/obbligato solidale che intende contestare la cartella di pagamento, di cui all'art. 18, deve proporre opposizione davanti al competente Tribunale, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella di pagamento, come esplicitato al successivo comma.
- 2 Il trasgressore, obbligato solidale, potrà, secondo le modalità indicate nella cartella di pagamento medesima, proporre:
 - a) Opposizione ai sensi dell'art. 22 e s.s. della L. 689/81 e s.m.i . qualora contesti la mancata notificazione dell'ordinanza di ingiunzione o del verbale di accertamento di trasgressione;
 - b) Opposizione ai sensi dell'art. 615 del Codice di Procedura Civile qualora contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo, o adduca fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, tali da incidere sul diritto di procedere esecutivamente (es. pagamento della sanzione);
 - c) Opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 del Codice di Procedura Civile qualora contesti la cartella di pagamento per vizi di forma propri della stessa o della relativa notifica.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L.689/81 e s.m.i., al Dlgs 152/06 e s.m.i. e la normativa regionale in materia.

Art. 22 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet aziendale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di sua pubblicazione.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Tabelle metodologiche: All. 1 .

ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 6 DEL 30/10/2017

	NON CONFORMITÀ DEI LIMITI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA	pesi
Posizione Autorizzatoria dell'Impresa	Regolarmente autorizzata allo scarico in pubblica fognatura A) Autorizzata o in attesa di rilascio a seguito di istanza presentata nei termini B) In attesa di rilascio a seguito di istanza tardiva C) Non autorizzata senza note richiamo da parte dell'Ufficio ATO Città Metropolitana di Milano D) Non autorizzata con note di richiamo da parte dell'Ufficio ATO Città Metropolitana di Milano	0 1 2 4
Gravità della violazione	<input type="checkbox"/> Numero dei parametri per cui si è accertata la non conformità (solo amministrativi) Classe I: Da 1 a 2 Classe II: Da 3 a 5 Classe III: Oltre 5	1 2 4
	<input type="checkbox"/> Entità dei superamenti (s) accertati: Classe I: tolleranza $< s \leq 50\%$ Classe II: $50\% < s < 250\%$ Classe III: $\geq 250\%$ (in presenza di superamenti di 2 o più parametri viene calcolato il valore medio del peso arrotondato per difetto)	Fino a 2 Oltre 2 e fino a 4 Oltre 4 e fino a 7
	<input type="checkbox"/> Presenza di altri superamenti accertati classe I non vi sono altri superamenti classe II vi sono altri procedimenti sanzionatori già avviati/conclusi classe III vi sono altri superamenti in capo allo stesso agente non accertati in convenzione: <i>a) superamento altri parametri diversi dai precedenti accertati</i> a.1) superamento da 1 a 2 parametri a.2) superamento da 3 parametri e oltre <i>b) superamento per lo stesso parametro già precedentemente accertato</i> b.1) solo per lo stesso parametro già accertato in precedenza b.2) solo per gli stessi parametri già accertati in precedenza b.3) per lo stesso parametro già accertato in precedenza più altri	0 4 1 2 1 2 Da 3 fino a 5
Opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione	<input type="checkbox"/> Tempestività nell'intervenire classe I intervento istantaneo (precedentemente alla notifica del verbale di accertamento) classe II intervento celere (non appena ricevuto il verbale di accertamento – scritti difensivi/audizione) classe III intervento non attuato perché non ritenuto necessario <i>a) intervento non attuato e controlli successivi negativi per tutti i parametri analizzati</i> <i>b) intervento non attuato e controlli successivi positivi solo per altri parametri differenti</i> <i>c) intervento non attuato e controlli positivi per uno o più parametri precedenti oltre ad altri parametri</i> classe IV intervento tardivo (oltre i 6 mesi dalla notifica del verbale di accertamento) classe V intervento inesistente, trasmissione scritti difensivi e mancato inoltro analisi reflui e assenza di successivi campionamenti	Fino a -3 0 Fino a 1 Fino a 2 Fino a 3 Fino a 5 Fino a 10



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

	classe VI intervento inesistente e mancato riscontro all'atto di diffida e assenza di successivi campionamenti	Fino a 15
	<input type="checkbox"/> Efficacia delle azioni intraprese Classe I: l'intervento attuato ha reso lo scarico conforme per tutti i parametri di cui è stato accertato il superamento (comprovato da nuove analisi) Classe II: l'intervento attuato ha migliorato la qualità complessiva dello scarico, pur tuttavia permangono dei parametri non conformi Classe III: non si ha prova che le azioni intraprese possano aver generato affetti positivi	0 Fino a 2 Oltre 2 e fino a 5
	<input type="checkbox"/> Entità delle azioni intraprese Classe I: gli interventi intrapresi sono classificabili fra quelli di manutenzione straordinaria (ad es. cambio depuratore) / nuovi investimenti Classe II: gli interventi intrapresi sono classificabili fra quelli di manutenzione ordinaria (ad es. pulizia manufatti/impianti/procedure operative) Classe III: non è stato attuato alcun intervento	0 1 2
Personalità dell'agente e relative condizioni economiche	Classe I: Pubblica amministrazione, impresa individuale Classe II: S.r.l., S.a.s., S.n.c. Classe III: S.p.A.	Fino a 0.5 Oltre 0.5 e fino a 1 Oltre 1 e fino a 2



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Tabella metodologica: All. 2.

ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 6 DEL 30/10/2017

	MANCATO OTTEMPERAMENTO ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO AUTORIZZATORIO – mancata trasmissione della documentazione sotto riportata:	Pesi
Tipologia della prescrizione non ottemperata	<ul style="list-style-type: none">- Eliminazione dei pozzi perdenti posti nelle aree all'interno della fascia di rispetto delle acque sotterranee destinate al consumo umano 1.5- Trasmissione delle verifiche di collaudo/tenuta delle infrastrutture idrauliche sia nuove che già esistenti insediate nella zona di rispetto di pozzi di emungimento dell'acqua potabile 1.5- Progetto di impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio, movimentazione delle materie prime e/o prodotti finiti e quelle di transito degli automezzi in adeguamento a quanto previsto dal Regolamento Regionale n°4 del 24/03/2006 1.5- Presentazione di un progetto finalizzato ad illustrare le soluzioni da adottarsi al fine del legittimo esercizio dello scarico in conformità ai valori limite, nella <u>fattispecie di limiti allo scarico derogati</u> per periodi temporali definiti 1.5- Progetto finalizzato ad eliminare le <u>portate meteoriche eccedenti la prima pioggia</u> recapitate nella rete fognaria pubblica individuando per le stesse un recapito alternativo e relativo cronoprogramma 1- Progetto finalizzato ad eliminare le <u>portate meteoriche</u> recapitate nella rete fognaria pubblica individuando per le stesse un recapito alternativo e relativo cronoprogramma 1- Relazione in merito alla presenza di <u>quote di acque di seconda pioggia</u> assoggettate alle disposizioni di cui al R.R. n. 4/06 ed alla relativa adozione degli interventi previsti dalla D.G.R. n. 8/2772 del 21.06.2006, allegato A 1- Progetto finalizzato al controllo delle portate delle <u>acque meteoriche</u> recapitate nella rete fognaria pubblica prevedendo la volanizzazione delle stesse garantendo quindi una portata non superiore a 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante drenata e relativo collaudo 1- Rispetto della portata massima dello scarico industriale indicato in autorizzazione 1- Progetto teso a ridurre il consumo di acqua impiegata per scambio termico ed il relativo scarico in rete fognaria e l'adozione di sistemi di riutilizzo delle acque e/o sistemi di scambio termico alternativi 1- Progetto di distoglimento delle acque di raffreddamento indiretto provenienti dallo spurgo delle caldaie dai reflui industriali originati dalle attività produttive, attualmente inviate al sistema di depurazione 1- Installazione di idonei pozzetti di campionamento su ognuna delle reti di raccolta separata prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica 1- Trasmissione certificazione a firma di tecnico abilitato indicativa della data di fine lavori e la conformità dei lavori al progetto approvato. 0.5- Opere di adeguamento al R.R. 4/06 0.5- Trasmissione di planimetrie, relazioni tecniche e/o progetti differenti da quelli sopra indicati 0.5- Comunicazione entro 7 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, laddove non sia prevista la presenza stabile di 0.5	



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

	personale dell'Impresa, dei dati (cognome, nome, mansione, numero telefonico) del personale reperibile nell'orario di attività dell'unità locale che possa fornire assistenza alle operazioni di prelievo dei reflui scaricati;	
Opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione della violazione	<ul style="list-style-type: none">- <i>Ottemperamento nei termini indicati ovvero entro i termini prorogati</i><ul style="list-style-type: none">- Ottemperamento completo- Ottemperamento parziale- <i>Ottemperamento oltre i termini indicati senza che sia stata avanzata istanza di proroga</i><ul style="list-style-type: none">- Ottemperamento completo- Ottemperamento parziale- <i>Mancato ottemperamento</i>	0 0.5 0.5 1 Fino a 2
Temporalità delle prescrizioni	<ul style="list-style-type: none">- Prescrizioni indicate solo sulla nuova autorizzazione- Prescrizioni già indicate nella precedente autorizzazioni e mai ottemperate (e non sanzionate) e riportate nella nuova autorizzazioni	0.5 Fino a 3
Personalità dell'agente e relative condizioni economiche	<ul style="list-style-type: none">- Classe I: Pubblica amministrazione, impresa individuale- Classe II: S.r.l., S.a.s., S.n.c.- Classe III: S.p.A.	Fino a 0.5 Oltre 0.5 e fino a 1 Oltre 1 e fino a 2